

Azienda di Servizi alla Persona
**ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
 E PIO ALBERGO TRIVULZIO**
 Via Marostica 8 – 20146 Milano

IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

Seduta del giorno 13.03.2013

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

Consiglio di Amministrazione:			Presenti	Assenti
Dott.ssa	Laura Iris Ferro	Presidente	X	
Sig.	Bruno Perboni	Vice Presidente	X	
Dott.	Luigi Davide Clerici	Consigliere	X	
Dott. ssa	Francesca Crippa	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Marcello Crivellini	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Francesco Longo	Consigliere	X	
On.le	Tiziana Maiolo	Consigliere	X	

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Maria Soro)

Funge da verbalizzante _____

DELIBERAZIONE CONSILIARE

PROT.	Direzione o Area proponente o competente per materia:	Responsabile dell'Area Proponente/Responsabile del Procedimento	Parere di regolarità contabile del	Parere di regolarità tecnica del Responsabile della Direzione o Area proponente o competente per materia
			Responsabile dell'Area Economico Finanziaria	AREA RISORSE UMANE
	AREA RISORSE UMANE	Dott.ssa Rossana Coladonato	Rag. Battista Laselva	Dott.ssa Rossana Coladonato

OGGETTO: In merito al tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. promosso dal Sig. F.L.A. avanti la Direzione Territoriale del Lavoro di Milano.

Il Consiglio di Amministrazione,

richiamata la Determinazione n. RU/352/2012 del 17.10.2012 con cui si è disposto di prendere atto della risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente con il Sig. F.L.A. conseguente a licenziamento disciplinare disposto con provvedimento in data 24.09.2012 a firma del Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Azienda nonché porre in essere gli adempimenti conseguenti alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui trattasi;

considerato che con istanza in data 18.10.2012 il Sig. F.L.A. avanza richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. innanzi la Commissione di Conciliazione presso la

Direzione Territoriale del Lavoro di Milano, ritenendo la sanzione irrogata dall'organo disciplinare sproporzionata e la riattivazione del procedimento disciplinare tardiva e illegittima manifestando, al contempo, la volontà, qualora il tentativo di conciliazione promosso avesse esito negativo, di adire l'autorità giudiziaria al fine di chiedere *"l'immediata reintegra nel posto di lavoro e la tutela risarcitoria garantita dalla recente L. 92/2012, oltre alla condanna dell'ASP al pagamento delle retribuzioni illegittimamente non corrisposte al lavoratore per tutta la durata della sospensione cautelare di 5 anni disposta a suo tempo dall'Amministrazione datrice di lavoro, ai sensi dell'art. 41 comma 9, regolamento disciplinare (13.07.2006-12.07.2011), oltre il risarcimento del danno professionale da perdita di chance"*;

considerato che con memoria in data 8.11.2012 questa Azienda, nell'affermare la legittimità in fatto e in diritto del comportamento dell'Amministrazione così come meglio esplicitato nella relazione allegata al presente provvedimento, manifestava *"la disponibilità del rappresentante dell'Azienda a valutare una soluzione conciliativa della controversia in esame, qualora proposta dal collegio di conciliazione come ritualmente previsto all'art. 410 c.p.c. e sempre che non sia ravvisabile dolo o colpa grave"*;

dato atto che in data 4.12.2012 in sede di tentativo di conciliazione dinnanzi alla competente Commissione Provinciale di Conciliazione il Sig. F.L.A., come da processo verbale Rep. n. 1446/12, *"senza entrare nel tecnicismo di tutta la controversia, chiede la reintegra sul posto di lavoro; quanto al periodo pregresso e in via transattiva propone la somma, a saldo e stralcio di € 50.000 a copertura dei contributi persi nel quinquennio di assenza dal lavoro oltre al 50% delle retribuzioni perse nel medesimo periodo con riconoscimento alle spese legali"*, ottenendo le parti, dopo ampia discussione, un rinvio ai fini della valutazione della fattibilità della proposta avanzata;

dato atto che in data 21.02.2013 la Commissione Provinciale di Conciliazione in sede di tentativo di conciliazione, come da processo verbale Rep. n. 1446-12-Pr, dopo ampia discussione riassume la volontà delle parti, formulando la seguente proposta conciliativa *"La reintegra sul posto di lavoro; quanto al periodo pregresso, propone la somma netta, a saldo e stralcio di € 50.000,00 a titolo transattivo, con riconoscimento delle spese legali che si quantificano in € 4.000,00 oltre accessori di legge"*, ottenendo le parti un rinvio ai fini della valutazione della fattibilità della proposta avanzata dalla Commissione;

dato atto, altresì, che in data 28.02.2013 le parti in sede di tentativo di conciliazione dinnanzi alla competente Commissione Provinciale di Conciliazione chiedono, come da processo verbale Rep. n. 1446-13 Pr, un ulteriore rinvio per trattative pendenti, accolto dalla Commissione che indica la data 25.03.2013 senza ulteriore avviso alle parti;

ritenuto di prendere atto della opportunità di considerare con adeguata attenzione la prospettazione formulata dalla Commissione Provinciale di Conciliazione giusta verbale del 21.02.2013 rep. n. 1446-12-Pr e pertanto, stante la necessità di definizione della controversia in atto con il Sig. F.L.A. anche al fine di evitare possibili aggravii giudiziari ferma restando la legittimità dell'operato di questa Amministrazione in relazione alla conduzione della fattispecie di che trattasi come meglio esplicitato nella relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, aderire alla proposta surrichiamata di reintegra sul posto di lavoro e riconoscimento della somma netta a saldo e stralcio di € 50.000,00 a titolo transattivo e di € 4.000,00 a titolo di spese legali oltre accessori di legge;

visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità dell'atto del Dirigente responsabile della Unità Operativa competente in materia espresso ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Regolamento Regionale n. 11 del 4 giugno 2003 e dell'art. 30 comma 1 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

acquisito il parere del Direttore Generale in ordine alla legittimità dell'atto espresso ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

previa votazione resa ai sensi di legge da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

DELIBERA

per quanto indicato in premessa,

- 1) di procedere ad approvare la proposta transattiva formulata dalla Commissione Provinciale di Conciliazione giusta verbale del 21.02.2013 rep. n. 1446-12-Pr aderendo, stante la necessità di definizione della controversia in atto con il Sig. F.L.A. anche al fine di evitare possibili aggravii giudiziari ferma restando la legittimità dell'operato di questa Amministrazione in relazione alla conduzione della fattispecie di che trattasi come meglio esplicitato nella relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, alla proposta meglio precisata in premessa di reintegra sul posto di lavoro e riconoscimento della somma netta a saldo e stralcio di € 50.000,00 a titolo transattivo e di € 4.000,00 a titolo di spese legali oltre accessori di legge;
- 2) di rimettere gli atti agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti necessari alla definizione della controversia in essere con il Sig. F.L.A.;
- 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 22 comma 4, del regolamento Regionale n. 11 del 4.06.2003, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo per consentire di dare seguito a quanto nello stesso disposto.

